N. ____/__ REG.PROV.CAU. N. 10014/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10014 del 2023, proposto dal signor Salvatore Castronovo, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Sammartino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno, il Ministero della cultura, l'Avvocatura generale dello Stato, il Formez P.a. e la Commissione interministeriale RIPAM, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti

dei signori Mirko Tamborrino, Valeria Candalino e Gabiria Avarello, non costituiti in giudizio;

per la riforma, previa sospensione

della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. IV, 29 maggio 2023 n. 9075, che ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso n. 7354/2023 R.G.,

proposto per l'annullamento dei seguenti atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri- FORMEZ P.a., Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – RIPAM, concernenti il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto con bando 23 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi ed esami) n. 104 del 31 dicembre 2021:

- b) della graduatoria e della relativa approvazione;
- b) della valutazione della prova scritta sostenuta dal ricorrente;
- c) del bando di concorso, quanto al punto 3 dell'art. 7;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Rilevato che:

- il ricorrente appellante ha partecipato al concorso di cui in epigrafe, ha superato la relativa prova scritta, svoltasi come da bando con il sistema dei quesiti a scelta multipla della risposta, avendo riportato un punteggio superiore al minimo di 21 punti;
- per effetto della valutazione della prova scritta stessa e della valutazione dei titoli

presentati, si è collocato alla posizione n.706 della graduatoria finale, con un punteggio complessivo di 28,875 punti (doc. 6 ricorrente appellante);

- con il proprio ricorso di I grado, ha contestato la valutazione di una delle risposte date ai quesiti, ha contestato poi il bando di concorso, quanto alla valutazione dei titoli prevista dall'art. 7 punto 3 di esso, allo scopo di conseguire un punteggio superiore e quindi una posizione più favorevole in graduatoria;
- in dettaglio, il quesito n. 1 del questionario è così formulato: "Unilateralità Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo" e indica come possibili risposte: "a) entrambi; b) unilateralità; c) nessuno", ove la prima risposta è prevista come corretta (doc. 2 ricorrente appellante);
- il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha sostenuto invece che risposta corretta sarebbe quella da lui data, ovvero la seconda;
- inoltre, la clausola citata del bando prevede che "Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione" (doc, 1 ricorrente appellante);
- il ricorrente appellante, con il secondo motivo di ricorso ha sostenuto che ciò sarebbe illogico, non potendosi a suo dire equiparare la laurea ordinaria a quella magistrale;
- con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso in questione quanto al primo motivo, ritenendo in sintesi corretta la formulazione del quesito e della risposta; ha dichiarato poi inammissibile il secondo motivo;
- contro questa sentenza, l'interessato ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi, di riproposizione dei motivi di I grado e di critica alla sentenza impugnata che non gli ha accolti;

- con il primo motivo, sostiene che la risposta indicata come corretta non lo sarebbe, perché l'inoppugnabilità sarebbe caratteristica non del provvedimento amministrativo in quanto tale ma del solo provvedimento per cui sia scaduto il termine per impugnarlo;
- con il secondo motivo, sostiene che lo stesso sarebbe ammissibile, trattandosi di impugnazione di clausola del bando non immediatamente escludente e che le due lauree andrebbero valutate diversamente perché soggette a diverso regime giuridico;
- l'amministrazione ha resistito, con atto 22 dicembre 2023 e memoria 8 gennaio 2024, e chiesto che l'appello sia respinto;
- in dettaglio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e dell'Avvocatura di Stato, citati in giudizio; nel merito ha poi in particolare sostenuto la correttezza della scelta dell'amministrazione, che nell'attribuire un solo punto a tutte le specie di diploma di laurea avrebbe inteso evitare disparità di trattamento fra i laureati secondo il vecchio ordinamento e i laureati secondo il nuovo ordinamento, che conseguono prima una laurea triennale e poi una laurea specialistica dopo il conseguimento della prima;
- con memoria 6 gennaio 2023, il ricorrente appellante ha ribadito le proprie tesi;
- all'esito della camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024, la Sezione ritiene che i motivi di appello dedotti richiedano approfondimento nel merito, in particolare alla luce di quanto affermato nella sentenza 11 dicembre 2023 n.10674;
- accoglie quindi la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;
- visto l'art. 49 c.p.a. prescrive poi che il ricorrente integri il contraddittorio nei confronti di tutti coloro i quali lo precedono in graduatoria e verrebbero da lui sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso;
- assegna a tal fine il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione di quest'ordinanza e prescrive che la notifica avvenga per pubblici proclami sul sito https://www.funzionepubblica.gov.it/categorie-dipartimento/atti_di_notifica,

secondo le modalità ivi indicate e mediante notificazione del ricorso in appello e di quest'ordinanza stessa.-

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare (ricorso n.10014/2023 R.G.) ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito, che fissa al 30 maggio 2024.

Dispone a carico della parte ricorrente appellante l'integrazione del contraddittorio come da motivazione.

Le spese della fase cautelare sono compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Michele Conforti, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE Francesco Gambato Spisani IL PRESIDENTE Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO